

IT

IT

IT

CRITERI PER L'ANALISI DELLA COMPATIBILITÀ DEI CASI DI AIUTI DI STATO ALLA FORMAZIONE SOGGETTI A NOTIFICA INDIVIDUALE

1. INTRODUZIONE

1. Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha fissato l'obiettivo strategico di fare dell'Europa l'economia basata sulla conoscenza più concorrenziale e dinamica del mondo. Le conclusioni di Lisbona hanno rilevato il ruolo centrale dell'istruzione e della formazione quali strumenti fondamentali per potenziare il capitale umano e il suo impatto sulla crescita, sulla produttività e sull'occupazione. La formazione induce solitamente esternalità positive per la società nel suo complesso, perché aumenta la riserva di lavoratori qualificati alla quale altre imprese possono attingere, migliora la competitività economica e promuove una società della conoscenza in grado di avviare un percorso di sviluppo più innovativo.
2. Tuttavia, le imprese possono fornire un livello di formazione inferiore a quanto socialmente ottimale se i dipendenti sono liberi di cambiare datore di lavoro e le altre imprese che li assumono beneficiano della formazione loro impartita. Ciò riguarda in particolare la formazione che verte su competenze trasferibili da una impresa all'altra. Gli aiuti di Stato possono contribuire a fornire ulteriori incentivi affinché la formazione erogata dai datori di lavoro raggiunga un livello socialmente auspicabile.
3. La Commissione presenta in prosieguo alcuni orientamenti relativi al genere di informazioni che può richiedere e alla metodologia che seguirà per la valutazione delle misure di aiuto alla formazione. Tali orientamenti sono volti a rendere trasparenti le decisioni della Commissione e la relativa motivazione, per garantire la prevedibilità e la certezza del diritto. Gli orientamenti si applicano agli aiuti individuali di formazione, concessi ad hoc o nel quadro di un regime, il cui equivalente sovvenzione superi 2 milioni di euro per progetto di formazione¹.
4. I criteri fissati nei presenti orientamenti non saranno applicati in modo meccanico. Il livello della valutazione della Commissione sarà proporzionato al rischio di distorsione di concorrenza per cui la portata dell'analisi dipenderà dalla natura del caso.

¹ Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), GU L 214 del 9.8.2008, pagg. 3-47.

Per gli aiuti alla formazione ad hoc destinati a una grande impresa inferiori alla soglia di 2 milioni di euro, la Commissione applica mutatis mutandis i principi indicati sopra, anche se in modo meno dettagliato.

2. EFFETTI POSITIVI DEGLI AIUTI

2.1. Fallimento del mercato

5. I lavoratori qualificati contribuiscono ad accrescere la produttività e la competitività delle imprese. Tuttavia, per una serie di ragioni si può verificare un sottoinvestimento nella formazione sia da parte dei datori di lavoro che dei lavoratori. I lavoratori potrebbero limitare il loro investimento in formazione perché non sono propensi a correre dei rischi, attraversano ristrettezze finanziarie o trovano difficile comunicare ai successivi datori di lavoro il livello delle conoscenze acquisite.
6. Dal canto loro le imprese potrebbero non essere interessate a formare i propri dipendenti a livelli ottimali per la società nel suo complesso, e ciò per via del fallimento di mercato legato alle esternalità positive della formazione e alle difficoltà di recupero dell'investimento se i lavoratori possono liberamente cambiare datore di lavoro. Le imprese possono investire nella formazione meno di quanto risulta economicamente efficiente se temono che una volta formati i loro dipendenti cambieranno lavoro prima che l'impresa abbia recuperato l'investimento. Le imprese possono esitare a fornire ai loro dipendenti una formazione sufficiente a meno che tale formazione dia risultati immediati o sia specifica per le esigenze dell'impresa o a meno che non vi siano clausole contrattuali speciali in base alle quali il dipendente formato non può lasciare l'impresa prima che siano ammortizzati i costi della formazione o sia rimborsata la totalità (o una parte) delle spese di formazione.
7. Vi può essere un sottoinvestimento nella formazione anche nel caso in cui l'impresa sia in grado di recuperare il proprio investimento ma i suoi utili privati siano inferiori a quelli della società nel suo insieme. Queste esternalità positive della formazione possono emergere, in particolare, se vengono migliorate le competenze trasferibili, ossia quelle che possono essere utilizzate in più di una impresa. Le formazioni specifiche, invece, offrono guadagni di produttività solo in determinate imprese e possono facilmente diventare di loro proprietà². E' raro quindi che le formazioni specifiche generino esternalità positive.
8. Se le imprese devono far fronte a costi maggiori per la formazione di talune categorie di lavoratori svantaggiati o disabili senza la certezza di trarne benefici³, esse possono essere incentivate a fornire un minor livello di formazione a questi gruppi. Invece la formazione dei lavoratori svantaggiati o disabili genera solitamente esternalità positive per la società nel suo insieme⁴.
9. Gli Stati membri devono dimostrare che gli aiuti sono giustificati da un fallimento del mercato. Nella sua analisi, la Commissione tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:

² Tuttavia, anche le esternalità della formazione generale possono diventare proprietà delle imprese attraverso speciali clausole contrattuali secondo cui il dipendente formato deve restare nell'azienda per un periodo determinato di tempo dopo aver ricevuto la formazione in questione.

³ I lavoratori disabili e svantaggiati sono definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008. Tutte le definizioni contenute nel regolamento generale di esenzione per categoria al quale fa riferimento il presente testo si ritrovano nell'allegato al presente documento.

⁴ Ad esempio, rispetto a un'impresa, la società darà maggior valore alla formazione dei lavoratori giovani e scarsamente qualificati e ciò per via della presunta o effettiva minore produttività che ne deriva.

- (1) natura della formazione: (i) specifica o (ii) generale, in base alla definizione di cui all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 800/2008. Un progetto di formazione può contenere sia parti generali che specifiche. La formazione generale comporta maggiori esternalità positive;
- (2) trasferibilità delle competenze acquisite durante la formazione. La maggiore trasferibilità delle competenze aumenta la probabilità di esternalità positive. Si ritiene che la formazione comporti competenze trasferibili se, ad esempio:
 - è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti o ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese,
 - è certificata, fa conseguire un diploma riconosciuto o è convalidata da autorità o istituzioni pubbliche,
 - è rivolta a categorie di lavoratori caratterizzati da un alto tasso di ricambio all'interno dell'azienda e del settore in questione,
 - può tornare utile al lavoratore al di là del suo attuale impiego (ai fini di futuri incarichi in altre società, della sua vita sociale o del suo benessere, ecc.);
- (3) partecipanti alla formazione: l'inclusione di alcune categorie di lavoratori disabili o svantaggiati può aumentare le esternalità positive della formazione.

2.2. Adeguatezza dell'aiuto di Stato come strumento politico

10. L'aiuto di Stato non è l'unico strumento politico di cui dispongono gli Stati membri per promuovere la formazione, che viene, in effetti, impartita perlopiù attraverso sistemi di istruzione (università, scuole, formazione professionale svolta o finanziata da autorità statali). La formazione può anche essere intrapresa su iniziativa dei lavoratori, con o senza il sostegno dei loro datori di lavoro.
11. Le misure per le quali lo Stato membro ha preso in considerazione altre opzioni di politica e per le quali i vantaggi derivanti dal ricorso a uno strumento selettivo come l'aiuto di Stato destinato a una particolare azienda sono stati accertati sono considerate strumenti adeguati. La Commissione terrà conto, in particolare, di tutte le valutazioni di impatto della misura proposta eventualmente realizzate dallo Stato membro.

2.3. Effetto di incentivazione e necessità degli aiuti

12. Gli aiuti di Stato alla formazione devono indurre nel beneficiario degli aiuti un cambiamento di comportamento al fine di ottenere una maggiore e/o migliore formazione di quanto non sarebbe avvenuto senza l'aiuto. Nel caso questo aumento quantitativo e qualitativo delle attività di formazione previste non si verifichi, si ritiene che l'aiuto non abbia alcun effetto di incentivazione.
13. Tale effetto è individuato mediante un'analisi controfattuale, che compara i livelli previsti di formazione con e senza aiuti. La maggior parte dei datori di lavoro reputano necessario formare i loro dipendenti al fine di garantire un adeguato funzionamento delle loro imprese. Non si può dare per scontato che gli aiuti di Stato alla formazione, in particolare quella specifica, siano sempre necessari.

14. Gli Stati membri dovrebbero dimostrare alla Commissione l'esistenza di un effetto di incentivazione dell'aiuto e la sua necessità. Innanzitutto, il beneficiario deve aver presentato domanda di aiuto allo Stato membro interessato prima dell'inizio del progetto di formazione. In secondo luogo, lo Stato membro deve dimostrare che, rispetto a una situazione senza aiuto, l'aiuto di Stato porta a un aumento delle dimensioni, della qualità, della portata del progetto di formazione o del numero di partecipanti a cui è rivolto. La quantità supplementare di formazione offerta grazie agli aiuti può essere attestata, ad esempio, dal numero maggiore di ore o corsi di formazione e di partecipanti, dal passaggio da una formazione specifica per l'azienda a una formazione generale oppure dalla maggiore partecipazione di talune categorie di lavoratori svantaggiati o disabili.
15. Nella sua analisi, la Commissione tiene conto dei seguenti elementi:
- (1) documenti interni riguardanti i costi, le dotazioni, i partecipanti, il contenuto e la programmazione della formazione sia in presenza che in assenza di aiuto;
 - (2) esistenza di un obbligo legale del datore di lavoro di fornire un certo tipo di formazione (ad esempio in materia di sicurezza): se tale obbligo esiste, la Commissione conclude in linea di principio che non vi è alcun effetto di incentivazione;
 - (3) credibilità del progetto presentato, facendo, ad esempio, un confronto con i bilanci stanziati per la formazione negli anni precedenti;
 - (4) rapporto tra il programma di formazione e le attività commerciali del beneficiario dell'aiuto: più è stretto il rapporto, minore è la probabilità che si produca un effetto di incentivazione. Ad esempio, è improbabile che la formazione sull'introduzione di una nuova tecnologia in un settore specifico produca effetti di incentivazione, in quanto le aziende non hanno altra scelta se non quella di formare i dipendenti sulla tecnologia appena introdotta.

2.4. Proporzionalità degli aiuti

16. Lo Stato membro deve provare che gli aiuti sono necessari e che il loro importo è limitato al minimo. Nella sua analisi, la Commissione terrà conto dei seguenti elementi:
- (1) calcolo accurato dei costi ammissibili: i costi ammissibili devono essere calcolati in base all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 800/2008 e limitarsi ai costi che derivano dalle attività di formazione che non sarebbero intraprese senza l'aiuto;
 - (2) aiuti limitati al minimo: gli Stati membri devono provare che l'importo dell'aiuto non supera la parte dei costi ammissibili definiti al primo comma che non può essere stanziata dall'azienda⁵. Inoltre, le intensità dell'aiuto non devono mai superare le percentuali definite all'articolo 39 del regolamento

⁵ Ciò corrisponde alla parte dei costi supplementari della formazione che l'impresa non può recuperare beneficiando direttamente dalle competenze acquisite dai suoi dipendenti durante la formazione.

(CE) n. 800/2008 e saranno applicate ai costi ammissibili di cui al primo comma⁶.

3. EFFETTI NEGATIVI DELL'AIUTO

17. Se l'aiuto risulta proporzionato a quanto necessario per conseguire gli obiettivi, è probabile che i suoi effetti negativi siano limitati e potrebbe non essere necessario svolgere un'analisi in merito⁷. In alcuni casi, tuttavia, anche se l'aiuto è necessario e proporzionale per una specifica impresa al fine di aumentare la quantità di formazione fornita, l'aiuto può comportare un cambiamento nel comportamento del beneficiario che distorce la concorrenza in modo significativo. In questi casi, la Commissione svolgerà un'analisi approfondita sulle distorsioni della concorrenza, la cui entità può variare a seconda del tipo di aiuto e delle caratteristiche dei mercati interessati⁸.
18. Le tipologie di aiuto che possono incidere sulla probabilità e sull'entità della distorsione sono le seguenti:
- selettività e asimmetria;
 - entità dell'aiuto;
 - ripetizione e durata dell'aiuto;
 - incidenza dell'aiuto sui costi aziendali.
19. Ad esempio, un programma di formazione sovvenzionato che viene utilizzato per incoraggiare la maggior parte delle aziende di uno Stato membro a organizzare un maggior numero di formazioni al fine di accrescere il volume totale di formazione di livello appropriato avrà probabilmente un effetto diverso sul mercato rispetto a un aiuto sostanziale concesso a un'unica azienda affinché possa potenziare la propria formazione. In questo secondo caso, il rischio di distorsione della concorrenza è maggiore in quanto i concorrenti del beneficiario degli aiuti sono meno in grado di competere⁹. La distorsione sarà ancora maggiore se i costi di formazione dell'azienda del beneficiario rappresentano una percentuale non trascurabile dei costi totali.
20. Nella valutazione delle caratteristiche del mercato, grazie alla quale si può ottenere un'indicazione più precisa della probabile incidenza dell'aiuto, la Commissione terrà conto, tra l'altro, dei seguenti fattori:
- struttura del mercato;

⁶ Vedi anche la recente giurisprudenza: C 35/2007, Aiuti alla formazione a Volvo Cars di Gand (GU C 265 del 7.11.2007), N 227/2006 - DHL Leipzig Halle, (GU C 48 del 2.3.2007), C 14/2006, Aiuti alla formazione a General Motors Antwerp, (GU C 210 dell'1.9.2006).

⁷ Inoltre, se il mercato del lavoro funzionasse perfettamente, i dipendenti potrebbero sempre ottenere una retribuzione maggiore grazie alle maggiori competenze acquisite con la formazione, facendo sì che le sue esternalità positive siano internalizzate.

⁸ Alcuni mercati subiscono gli effetti negativi degli aiuti in quanto l'impatto dell'aiuto non si limita ai mercati in cui opera il beneficiario degli aiuti ma si estende ad altri mercati, ad esempio quelli dei fattori produttivi.

⁹ Bisogna, tuttavia, sottolineare che la concessione di aiuti alla formazione ad un intero settore di uno Stato membro può provocare una distorsione degli scambi commerciali tra Stati membri.

- caratteristiche del settore o dell'industria.

21. La struttura del mercato sarà valutata in base alla concentrazione del mercato, alle dimensioni delle aziende¹⁰, alla differenziazione dei prodotti¹¹ e delle barriere all'entrata e all'uscita. Le quote di mercato e i rapporti di concentrazione saranno calcolati dopo che è stato definito il mercato rilevante. In genere, se vi sono poche aziende, la loro quota sul mercato è maggiore e si osserva un minore livello di concorrenza¹². Se il mercato interessato è concentrato e presenta notevoli barriere all'entrata¹³ e il beneficiario degli aiuti è un operatore importante su tale mercato, è probabile che i concorrenti dovranno modificare il loro comportamento in reazione all'aiuto.
22. Nella valutazione delle caratteristiche settoriali, la Commissione esaminerà, tra l'altro, l'importanza della manodopera qualificata per l'azienda, l'esistenza di sovraccapacità, di industrie crescenti, mature o in declino, le strategie di finanziamento della formazione per i concorrenti (aiuti di Stato, dipendenti, datori di lavoro). Ad esempio, gli aiuti alla formazione in un'industria in declino possono accrescere il rischio di una distorsione della concorrenza tenendo in vita un'impresa non efficiente.
23. Di seguito sono elencati i casi tipici di distorsioni della concorrenza derivanti dagli aiuti alla formazione.

Entrata e uscita dei prodotti

24. In un mercato competitivo, le aziende vendono prodotti che generano profitti. Incidendo sui costi, l'aiuto di Stato altera la redditività e può quindi condizionare la decisione di un'impresa di offrire o meno un determinato prodotto. Ad esempio, un aiuto di Stato che riduce i costi correnti di produzione come quelli derivanti dalla formazione del personale potrebbe consentire a dei prodotti che altrimenti avrebbero scarse prospettive commerciali di entrare sul mercato a scapito di una gamma di prodotti offerta dai concorrenti che non hanno ricevuto aiuti.
25. La disponibilità di un aiuto di Stato può anche condizionare la decisione di un'impresa di ritirare un determinato prodotto dal mercato. Gli aiuti di Stato alla formazione potrebbero ridurre l'entità delle perdite e consentire al prodotto di restare più a lungo sul mercato, facendo sì che prodotti offerti da altre imprese più efficienti che non ricevono aiuti saranno costretti ad uscire dal mercato.

Trasferimenti

26. Gli aiuti di Stato alla formazione potrebbero far beneficiare alcune zone di condizioni di produzione più favorevoli, grazie a una manodopera più qualificata in virtù dell'aiuto. Potrebbero, inoltre, essere utilizzati per attrarre investimenti in zone

¹⁰ La dimensione dell'azienda si può esprimere in termini di quota di mercato nonché fatturato e/o dipendenti.

¹¹ Quanto più debole sarà il livello di differenziazione dei prodotti, tanto più forte sarà l'incidenza dell'aiuto sui profitti dei concorrenti.

¹² Va osservato, tuttavia, che alcuni mercati sono competitivi nonostante la presenza di poche aziende.

¹³ Va osservato, tuttavia, che talvolta la concessione di un aiuto contribuisce a superare le barriere all'entrata e consente a nuove aziende di entrare sul mercato.

non assistite o per accrescere l'entità degli aiuti globali (ad esempio se gli aiuti alla formazione sono cumulati agli aiuti regionali) ricevuti dalle imprese nelle zone assistite. Ciò potrebbe comportare il trasferimento delle imprese verso zone assistite o una deviazione dei flussi commerciali verso tali zone.

Eliminazione degli investimenti privati nella formazione

27. Per sopravvivere sul mercato e ottimizzare profitti, le imprese sono interessate a investire nella formazione del loro personale. La quantità ottimale di investimenti nella formazione che ogni impresa è disposta a erogare dipende anche da quanto investono i suoi concorrenti. Le aziende che vengono sovvenzionate dallo Stato possono ridurre i propri investimenti. Invece, se l'aiuto incita i beneficiari a investire di più, i concorrenti potrebbero reagire riducendo la loro spesa in formazione. Se, per conseguire lo stesso obiettivo, i beneficiari dell'aiuto o i loro concorrenti investono meno in presenza di aiuti che in loro assenza, l'aiuto ha come conseguenza la graduale eliminazione degli investimenti privati nella formazione del personale.

4. BILANCIO E DECISIONE

28. Come ultima fase dell'analisi, si valuterà in che misura gli effetti positivi degli aiuti superano quelli negativi. La valutazione sarà effettuata caso per caso. A tal fine, la Commissione metterà a confronto gli effetti positivi e negativi, elaborando un giudizio globale relativo al loro impatto sui produttori e consumatori in ciascuno dei mercati interessati. Ai fini della valutazione la Commissione utilizzerà informazioni qualitative, a meno che non siano subito disponibili informazioni quantitative.
29. Se l'aiuto risulta necessario, mirato e proporzionato per una specifica impresa che intende accrescere le sue attività di formazione e se a beneficiare della formazione complementare è più la società che il beneficiario dell'aiuto, è probabile che la Commissione adotti una decisione più positiva accettando, quindi, un maggiore grado di distorsione della concorrenza.
30. L'esercizio di ponderazione può condurre a tre possibili risultati:
- (1) è possibile che la Commissione non sollevi obiezioni alla misura di aiuto notificata e non avvii il procedimento di indagine formale oppure che decida, al termine del procedimento di indagine formale di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 659/1999¹⁴, di chiudere il caso mediante decisione ai sensi dell'articolo 7 di detto regolamento, se:
 - (a) si ritiene che l'aiuto comporti effetti positivi e una limitata distorsione della concorrenza; oppure
 - (b) è probabile che l'aiuto comporti gravi distorsioni della concorrenza ma complessivamente gli effetti positivi superano quelli negativi;

¹⁴ Regolamento (CE) n. 659/1999 del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L83 del 27.3.1999, pag.1).

- (2) se l'aiuto rischia di provocare gravi distorsioni della concorrenza ma può essere modificato in modo tale da ridimensionarle, la Commissione può adottare una decisione favorevole subordinata a condizioni, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento medesimo. Ad esempio, allorché gli effetti negativi dell'aiuto superano quelli positivi, la Commissione può decidere di ridurre le intensità dell'aiuto rispetto a quanto proposto dallo Stato membro, al fine di compensare le distorsioni che ne derivano per la concorrenza e il commercio;
- (3) infine, a seguito del procedimento di indagine formale, se l'aiuto rischia di creare gravi distorsioni della concorrenza per cui gli effetti negativi globali dell'aiuto superano quelli positivi, la Commissione può considerare la misura incompatibile con il mercato comune.

Allegato

Articolo 2

Definizioni

- (18) "lavoratore svantaggiato": chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
- (a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - (b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
 - (c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
 - (d) adulti che vivono soli con uno o più persone a carico;
 - (e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 - (f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- (19) "lavoratore disabile": chiunque sia
- (a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o
 - (b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

Articolo 38

Definizioni

Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni:

1. "formazione specifica": la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente;
2. "formazione generale": la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione. La formazione è "generale" se, ad esempio:

(a) è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese;

(b) è riconosciuta, certificata e convalidata da autorità o enti pubblici o da altri enti o istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.

Articolo 39

Aiuti alla formazione

1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non è superiore:

(a) al 25 % dei costi ammissibili per la formazione specifica; nonché

(b) al 60 % dei costi ammissibili per la formazione generale.

L'intensità di aiuto può essere tuttavia aumentata, a concorrenza di un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili, nei seguenti casi:

(a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili;

(b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

Quando l'aiuto concesso riguarda il settore dei trasporti marittimi, la sua intensità può raggiungere il 100% dei costi ammissibili indipendentemente dal fatto che il progetto di formazione riguardi la formazione specifica o quella generale, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) il partecipante al progetto di formazione non è un membro attivo dell'equipaggio, ma soprannumerario; nonché

(b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri comunitari.

3. Ove il progetto di aiuti comporti elementi di formazione specifica e di formazione generale che non possono essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e ove non sia possibile stabilire se il progetto di aiuti alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applica l'intensità di aiuto prevista per la formazione specifica.

4. I costi ammissibili nell'ambito di un progetto di aiuti alla formazione sono i seguenti:

(a) costi del personale docente;

- (b) spese di trasferta, compreso l'alloggio, del personale docente e dei destinatari della formazione;
- (c) altre voci di spesa correnti, quali materiali e forniture, con attinenza diretta al progetto;
- (d) ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- (e) costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
- (f) costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali), a concorrenza del totale degli altri costi ammissibili di cui alle lettere da a) a e);
- (g) per quanto riguarda la prima categoria di costi, vengono prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i partecipanti hanno effettivamente partecipato alla formazione, previa detrazione delle ore produttive.